

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1743

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ARMATO, STORTI, ZANIBELLI, AGOSTA,  
PAVAN, CANESTRARI, CALVI**

*Presentata il 21 novembre 1959*

Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria; istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette, ed estensione della 3<sup>a</sup> qualifica nei ruoli aggiunti delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prima Commissione della Camera nell'approvare in data 17 luglio 1959 quella che oggi è la legge 19 ottobre 1959, n. 928, concernente alcune « Modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato », ha votato un ordine del giorno, accettato dal Governo, con cui si impegnava il Governo stesso a predisporre e presentare, con procedura di urgenza, un disegno di legge inteso ad estendere agli impiegati civili dello Stato compresi quelli regolati da ordinamenti speciali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, le promozioni in soprannumero, la istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei singoli ruoli, e la estensione della 3<sup>a</sup> qualifica nei ruoli aggiunti per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Ciò premesso si sottopone al vostro esame la presente proposta di legge per concretare la attuazione dell'ordine del giorno già citato, nella certezza di trovare il conforto del vostro consenso.

Gli articoli 1, 3, 6 e 8 tendono ad apportare le necessarie modifiche agli articoli 174, 175, 183, 184, 191, 192 e 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per realizzare una unica dotazione organica per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Gli articoli 2 e 5 hanno lo scopo di estendere ed adattare ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva le norme contenute nell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, intese a salvaguardare particolari situazioni già tutelate nello spirito e nella lettera dagli articoli 362 e 363 del testo unico approvato con decreto Presidenziale del 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale che abbia raggiunto l'idoneità negli esami di merito distinto o in quelli di esame speciale mediante colloquio

Gli articoli 4 e 7 specificano i ruoli e le qualifiche del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni che differenzandosi da quelli previsti dal testo unico appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esigono una elencazione particolare onde evitare la esclusione dal provvedimento generale del personale regolato da ordinamento speciale.

L'articolo 9 tende a modificare l'articolo 344 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, relativo alla istituzione dei ruoli aggiunti, per consentire la istituzione della terza qualifica negli stessi ruoli aggiunti per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Gli articoli 10, 12 e 14 fissano i criteri, analoghi a quelli della legge 19 ottobre 1959, n. 928, per le promozioni in soprannumero alle qualifiche finali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e gli articoli 11, 13 e 15 inquadrano, sempre in ordine alle promozioni in soprannumero, particolari situazioni del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

L'articolo 16 fissa le modalità dell'assorbimento del soprannumero che si determinerà nelle qualifiche al vertice dei diversi ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

L'articolo 17 riguarda il personale inquadrato in uno speciale ruolo ad esaurimento, istituito presso il Ministero degli esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, per estendere al personale non di ruolo in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero vantaggi analoghi a quelli concessi ad altri personali con l'istituzione dei ruoli aggiunti in sostituzione dei ruoli transitori. Non

può non considerarsi giusto ed equo che al personale in parola, in mancanza delle qualifiche corrispondenti a quelle degli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti, vengano attribuiti i coefficienti retributivi della 3<sup>a</sup> qualifica di ogni carriera.

L'articolo 18 estende al personale del ruolo ad esaurimento istituito con la legge 6 marzo 1958, n. 199, l'applicazione dell'articolo 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Detto personale si sarebbe trovato immesso nel grado VIII del cessato ordinamento alla data del 1° luglio 1956 e sarebbe ora applicabile nei suoi confronti l'articolo 368 del citato testo unico, se, per contingenze varie, non si fosse verificato un eccessivo ritardo nell'approvazione della legge n. 199 sopra ricordata, il cui progetto governativo era stato presentato al Parlamento nella legislatura 1948-1953. Appare pertanto indubbiamente giusta la norma in esame intesa appunto ad assicurare l'applicabilità del ricordato articolo 368 al personale di cui trattasi, che peraltro dal 1945 non ha più conseguito alcun avanzamento in carriera.

L'articolo 19, infine, indica i mezzi con cui ciascun Ministero coprirà la maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente proposta di legge.

Si esprime la certezza che il Parlamento vorrà approvare con procedura d'urgenza la presente proposta di legge, traducendo in atto l'ordine del giorno che abbiamo sopra menzionato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli articoli 174 e 175 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 174. (*Dotazione organica unica di segretario, segretario aggiunto e vice segretario*). — I posti di segretario, di segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

ART. 175. (*Promozione a segretario aggiunto e segretario*). — La promozione a segretario aggiunto, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito comparativo al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a segretario, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

## ART. 2.

Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno conferite in applicazione dell'articolo 1 agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale nel seguente ordine:

- 1°) idonei nei concorsi di merito distinto;
- 2°) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 370 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge.

## ART. 3.

Gli articoli 183 e 184 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 183. (*Dotazione organica unica di archivista, applicato e di applicato aggiunto*). — I posti di archivista, di applicato e applicato aggiunto, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

ART. 184. (*Promozione ad applicato e archivista*). — La promozione ad applicato, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati aggiunti, dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati, dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

## ART. 4.

Gli articoli 40 e 41 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 40. (*Dotazione organica unica di ufficiale di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe*). — I posti di ufficiale di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e delle qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

ART. 41. — (*Promozione ad ufficiale di 2<sup>a</sup> e di 1<sup>a</sup> classe*). — La promozione alle qualifiche di ufficiale di 2<sup>a</sup> classe ed equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli ufficiali di 3<sup>a</sup> classe ed equiparati, dello stesso ruolo, che abbiano compiuto 4 anni di servizio in questa ultima qualifica.

La promozione alle qualifiche di ufficiale di 1<sup>a</sup> classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito, al quale sono

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ammessi gli ufficiali di 2ª classe ed equiparati, dello stesso ruolo, che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica.

Le promozioni mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito sono conferite previo parere del Consiglio d'amministrazione; non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

## ART. 5.

Le promozioni ad archivista e qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio di merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno conferite in applicazione dell'articolo 3 agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 363 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione dei benefici economici, attribuita al vincitore dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale nel seguente ordine:

- 1º) idonei nei concorsi;
- 2º) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivista, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 371 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a decorrere dal 2º anno di applicazione della presente legge.

## ART. 6.

Gli articoli 191 e 192 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 191. (*Dotazione organica unica di usciere capo, usciere e inserviente*). — I posti di usciere capo, di usciere e di inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

ART. 192. (*Promozione ad usciere e ad usciere capo*). — La promozione ad usciere, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo

aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti, dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio.

La promozione ad usciere capo, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri, dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica.

Negli scrutini di cui ai precedenti commi il Consiglio di amministrazione designa, secondo l'ordine di ruolo, gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

#### ART. 7.

Gli articoli 48 e 49 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 48. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di agente di esercizio di 2<sup>a</sup> classe, di 3<sup>a</sup> classe e fattorino e qualifiche equiparate*). — Le qualifiche di agente di esercizio e tecnico di 4<sup>a</sup> classe di cui agli allegati I e II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppresse; gli impiegati che alla data di pubblicazione della presente legge rivestano le qualifiche suddette vengono collocati in quelle di agente di esercizio o di agente tecnico di 3<sup>a</sup> classe.

I posti di agente di esercizio di 2<sup>a</sup> classe, 3<sup>a</sup> classe e fattorino e agente tecnico di 2<sup>a</sup> classe, agente tecnico di 3<sup>a</sup> classe e di allievo agente tecnico sono resi cumulativi in un unico organico.

ART. 49. (*Promozione ad agente di 3<sup>a</sup> classe e ad agente di 2<sup>a</sup> classe*). — La promozione ad agente di esercizio di 3<sup>a</sup> classe e ad agente tecnico di 3<sup>a</sup> classe si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli agenti che nella qualifica immediatamente inferiore, dello stesso ruolo, abbiano compiuto due anni di servizio effettivo.

La promozione ad agente di esercizio di 2<sup>a</sup> classe e di agente tecnico di 2<sup>a</sup> classe si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli agenti di 3<sup>a</sup> classe che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica.

Agli scrutini di promozione di cui ai precedenti due commi non possono essere ammessi gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

## ART. 8.

L'articolo 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 194. (*Dotazione organica unica di agente tecnico capo e di agente tecnico e promozione ad agente tecnico capo*). — I posti di agente tecnico capo e di agente tecnico, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.

La promozione ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito comparativo al quale sono ammessi gli agenti tecnici dello stesso ruolo, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

## ART. 9.

I primi due commi dell'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo o equiparate, e per le carriere del personale ausiliario tecnico, quelle di agente tecnico e agente tecnico capo o equiparate.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni 5 per le carriere direttive, di anni 6 per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni 2 per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni 8 per le carriere direttive, di anni 9 per le carriere di concetto,

di anni 8 per le carriere esecutive, di anni 4 per il personale delle carriere ausiliarie e di anni 10 per le carriere del personale ausiliario tecnico, gli impiegati sono collocati:

per le carriere direttive nelle qualifiche di consigliere di 1<sup>a</sup> classe, o equiparate;

per le carriere di concetto nelle qualifiche di segretario o equiparate;

per le carriere esecutive nelle qualifiche di archivista, o equiparate;

per le carriere ausiliarie nelle qualifiche di usciere capo e per il personale ausiliario tecnico nelle qualifiche di agente tecnico capo, o equiparate ».

ART. 10.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di segretario principale e segretario capo e delle qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 20 per cento nel 1<sup>o</sup> anno;

non più del 10 per cento nel 2<sup>o</sup> anno;

non più del 5 per cento nel 3<sup>o</sup> anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

ART. 11.

L'articolo 10 della presente legge si applica anche agli impiegati di cui alla tabella *F*, allegato I, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, calcolando il soprannumero complessivo nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria e direttore capo e ispettore Capo di ragioneria o equiparati.

ART. 12.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo e qualifiche equiparate nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, sono conferite anche in soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi della attuale dotazione



organica di primo archivista ed archivista capo e delle qualifiche equiparate computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 20 per cento nel 1° anno;
- non più del 10 per cento nel 2° anno;
- non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

#### ART. 13.

L'articolo 12 della presente legge si applica anche agli impiegati di cui alle tabelle *L*, *M*, *N*, *O* e *P* di cui all'allegato *I*, e *F* e *G* di cui all'allegato *II* alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Il calcolo del soprannumero complessivo nel limite del 35 per cento si opera:

per la tabella *L* (allegato *I*) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di capo ufficio principale e capo ufficio superiore;

per la tabella *M* (allegato *I*) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di capo ufficio e capo ufficio di 1<sup>a</sup> classe;

per la tabella *N* (allegato *I*) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di capo radiotelegrafista, capo radioelettricista e di capo radiotelegrafista, capo radioelettricista di 1<sup>a</sup> classe;

per la tabella *O* (allegato *I*) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di capo tecnico e capo tecnico di 1<sup>a</sup> classe;

per la tabella *P* (allegato *I*) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di capo officina e capo officina di 1<sup>a</sup> classe;

per la tabella *F* (allegato *II*) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di assistente di commutazione, primo ufficiale telefonico, primo aiuto contabile e di capo turno di commutazione, aiuto contabile principale;

per la tabella *G* (allegato *II*) sui posti complessivi dell'attuale dotazione organica di capo centrale, capo tecnico e capo centrale di 1<sup>a</sup> classe.

#### ART. 14.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le promozioni a commesso capo nelle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, sono

conferite anche in soprannumero, nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di commesso e commesso capo, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

- non più del 20 per cento nel 1° anno;
- non più del 10 per cento nel 2° anno;
- non più del 5 per cento nel 3° anno.

I posti attribuibili in soprannumero che non vengano utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il terzo anno.

#### ART. 15.

L'articolo 14 della presente legge si applica anche agli impiegati di cui alle tabelle *R*, *S* e *T* di cui all'allegato I e alla tabella *L* di cui all'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, calcolando il soprannumero nel limite del 35 per cento dei posti complessivi dell'attuale dotazione organica di agente di 1ª classe e di agente superiore.

#### ART. 16.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono assorbiti a decorrere dalla fine del triennio di cui agli articoli 10, 12 e 14 della presente legge con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano; possono essere conferiti 1 posto di organico che si rendano disponibili nella qualifica più elevata.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al precedente comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella dotazione organica unica delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

#### ART. 17.

Gli impiegati del ruolo ad esaurimento, istituito con l'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 199, che anteriormente al 1° luglio 1956 rivestivano qualifica equiparata al grado VIII di gruppo *A* del cessato ordinamento, in base all'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945 e alla tabella annessa al decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione 30 dicembre 1946, possono conseguire la promozione a direttore di sezione secondo le norme contenute nell'articolo 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 18.

Gli assistenti, i coadiutori, gli agenti di cancelleria e i subalterni del ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito con la legge 30 giugno 1956, n. 775, che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, fossero in possesso del prescritto titolo di studio, si considerano appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Ai personali di cui al precedente comma sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti nell'articolo 10 della legge 30 giugno 1956, n. 775:

agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

agli agenti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202,

ai subalterni, dopo due anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

ART. 19.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.